

RIESAME LEGGE REGIONALE

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 8.4.1975, N. 30

RIESAME LEGGE REGIONALE

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 8.4.1975, n. 30

Il Consiglio regionale
ha riesaminato la seguente legge:

Art. 1

Il secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 8.4.7 n. 30 è sostituito come segue:

"L'istituzione di dette scuole può essere accordata agli enti ospedalieri ed agli Enti pubblici che offrono valide garanzie di efficiente funzionamento, nonchè agli Enti morali riconosciuti con decreto del Presidente della Repubblica da almeno 20 anni e abbiano svolto corsi di formazione professionale socio-sanitari, condizione però che l'Ente preveda nel regolamento della scuola il conseguimento del titolo a seguito di esame presso scuola dipendente da Ente pubblico.

Alla domanda, in carta legale, devono essere allegati:

- a) la deliberazione di istituzione della scuola;
- b) il regolamento della scuola adottato secondo uno schema-tipo approvato dalla Giunta regionale;
- c) il programma delle materie di insegnamento in relazione alla durata ed allo svolgimento dei corsi;
- d) l'elenco per qualifica dei docenti secondo le singole materie di insegnamento;
- e) la descrizione dei locali adibiti a scuola nonchè delle attrezzature e degli impianti con le relative planimetrie;
- f) l'indicazione del numero massimo di studenti ammissibili a ciascun corso;
- g) il piano finanziario delle spese occorrenti per l'impianto ed il funzionamento della scuola;
- h) l'indicazione dei servizi presso i quali gli allievi compiranno il tirocinio pratico, qualora l'Ente non ne disponga direttamente.

Alla predetta domanda deve, altresì, essere allegato il parere del Medico provinciale competente per territorio, nonchè, nel caso in cui ricorra l'ipotesi di cui al precedente punto h), la

estazione dell'Ente presso il quale sarà svolto il tirocinio cir
ca la propria disponibilità in ordine ai servizi da mettere a di-
sposizione degli allievi".

Art. 2

L'art. 3 della legge regionale 8.4.1975, n. 30 è sostitui-
to dal seguente:

"Art. 3. Autorizzazione.

La determinazione relativa alla istituzione della scuola
viene assunta dalla Giunta regionale, sentito il Comitato consul-
tivo regionale di sanità, di cui all'art. 7 della legge regionale
17.8.1974, n. 28.

Con la deliberazione di autorizzazione della scuola vie-
ne approvato il relativo regolamento e viene fissato il numero mas
simo di allievi da ammettere a ciascun corso, in conformità alle
esigenze occupazionali del settore.

A richiesta degli Enti interessati, la Giunta regionale,
con proprio provvedimento, può determinare annualmente le eventuali
necessarie modificazioni del numero degli allievi da ammettere a
ciascun corso".

Art. 3

All'art. 4 della legge regionale 8.4.1975, n. 30, è aggiun-
to il seguente comma:

"In tal caso i corsi in via di svolgimento, anche se pluriennali,
debbono essere portati a compimento e la Giunta regionale potrà di
sporre che gli stessi vengano completati presso ente diverso da quel-
lo presso cui furono inizialmente istituiti".

Art. 4

L'art. 5 della legge regionale 8.4.1975, n. 30 è sostitui-
to dal seguente:

"L'ammissione alla scuola o al corso, fermo restando il possesso dei
requisiti specifici previsti dalle vigenti leggi, è subordinata al su

ramento di un colloquio tendente ad accertare l'idoneità del candidato.

Il colloquio viene sostenuto davanti al Consiglio di gestione della scuola.

Art. 5

L'art. 8 della legge regionale 8.4.1975, n. 30 è sostituito dal seguente:

"Le scuole di cui all'art. 1 della legge regionale 8.4.1975, n. 30 sono gestite da un Consiglio con il compito di assicurare l'autonomia funzionale.

Esso è unico per tutte le scuole o corsi organizzati dallo Ente e può adottare autonomamente anche determinazioni di ordine finanziario nell'ambito dello stanziamento allo scopo assegnato dalla Regione.

Tali atti sono recepiti dal Consiglio di amministrazione dell'Ente con deliberazione da sottoporre ai controlli di legge.

Il Consiglio di gestione è composto:

- dal Presidente pro-tempore dell'Ente presso il quale è in funzione la scuola o da un consigliere delegato con funzioni di Presidente;
- da un rappresentante del Comune in cui opera la scuola, designato dalla Giunta;
- da un rappresentante designato della Giunta regionale;
- da un rappresentante della Federazione Lavoratori Ospedalieri o, in mancanza, dell'organizzazione sindacale più rappresentativa, operante nell'ente che ha istituito la scuola;
- da un rappresentante del Provveditorato agli Studi;
- dai direttori didattici delle scuole;
- dal direttore sanitario dell'Ente ospedaliero, ovvero, se tratta si di ente diverso, da un direttore sanitario di Ospedale.

Il Consiglio di gestione dura in carica cinque anni ed è nominato con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente.

Decorsi tre mesi dalla richiesta di designazione, il Consiglio di gestione può validamente insediarsi con la presenza della maggioranza dei componenti.

Svolge le mansioni di segretario un funzionario dell'Ente che ha istituito la scuola o il corso incaricato dal Consiglio di amministrazione dell'Ente stesso.

Ai componenti ed al segretario del Consiglio di gestione è dovuta una indennità di presenza di £. 10.000 a seduta per non più

odici sedute annue.

Per i componenti non residenti nel Comune ove ha sede il Consiglio di gestione compete il trattamento economico di missione dell'Ente di appartenenza nonchè il rimborso delle spese di viaggio.

Per i componenti estranei alla pubblica amministrazione competerà il trattamento di missione previsto per i dirigenti generali dello Stato, ai sensi della legge 18.12.1973, n. 836.

L'autorizzazione all'uso del mezzo proprio è concessa con provvedimento dell'Ente che ha istituito la scuola o il corso".

Art. 6

L'art. 9 della legge regionale 8.4.1975, N. 30 è sostituito dal seguente:

"Spetta al Consiglio di gestione:

- la nomina degli insegnanti;
- il controllo del numero delle ore di insegnamento;
- l'iscrizione e l'ammissione degli studenti;
- lo svolgimento del tirocinio;
- il controllo delle frequenze.

Il regolamento della scuola determinerà gli ulteriori compiti e funzioni del Consiglio predetto."

Art. 7

All'art. 10 della legge regionale 8.4.1975, n. 30 sono aggiunti il terzo e quarto comma:

"Gli assegni di studio saranno determinati in numero non superiore al 50% degli allievi ammessi alla scuola, con esclusione degli allievi comandati da altro Ente pubblico.

L'ammontare annuo dell'assegno di studio sarà determinato con deliberazione della Giunta regionale e sarà corrisposto in via posticipata."

Art. 8

L'art. 11 della legge regionale 8.4.1975, n. 30 è abrogato.

Art. 9

L'art. 12 della legge regionale 8.4.1975, n. 30, assume il seguente titolo:
"Attribuzione degli assegni di studio".

Art. 10

Finanziamento delle scuole istituite dagli Enti ospedalieri

Le spese occorrenti agli Enti ospedalieri per l'impianto ed il funzionamento delle scuole o dei corsi nonché per l'erogazione delle provvidenze di cui al primo comma dell'art. 10 della legge regionale 8.4.1975, n. 30 fanno carico al fondo regionale per l'assistenza ospedaliera ai sensi della lettera d) dell'art. 9 della legge regionale 20.1.1975, n. 6.

L'erogazione del finanziamento è deliberato dalla Giunta regionale, sulla base del piano annuale determinato dal Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 20.1.1975, n. 6.

Le spese derivanti dall'erogazione degli assegni di studio concessi dalle scuole istituite dagli Enti ospedalieri graveranno su apposito capitolo del bilancio regionale.

Art. 11

Libretto personale

All'atto della prima ammissione ad una scuola o ad un corso di aggiornamento ogni studente verrà munito di un libretto personale nel quale sarà documentato il suo curriculum formativo.

Nel libretto personale dovranno essere specificati in particolare:

- il corso o i corsi frequentati, compresi quelli di aggiornamento;
- notizie dettagliate sull'insegnamento pratico ricevuto in ciascun corso;
- i risultati delle prove d'esame sostenute;
- una valutazione delle attitudini personali e professionali dimostrate dallo studente nel corso degli studi.

Il modello del libretto personale è approvato dalla Giunta regionale e deve essere adottato da tutte le scuole della Regione.

NALE
LIA

Art. 12

Modalità del tirocinio

Gli studenti non possono essere impiegati in attività non contemplate nel quadro degli insegnamenti del corso al quale partecipano e privi di valore formativo ai fini della preparazione, nè essere utilizzati in sostituzione o ad integrazione del personale dei servizi presso i quali svolgono il tirocinio.

Art. 13

Riconoscimento delle scuole esistenti e soppressione delle sezioni staccate

Gli Enti che all'entrata in vigore della presente legge gestiscono scuole o corsi di aggiornamento sono tenuti, pena la revoca dell'autorizzazione ad adeguarsi alle norme regionali vigenti in materia nel termine di dodici mesi dalla data suddetta.

A tal fine la Giunta regionale delibera il relativo riconoscimento.

Le sezioni staccate di scuole operanti nel settore sanitario, al termine dei corsi in via di svolgimento, sono soppresse.

Gli Enti presso i quali sono ubicate tali sezioni staccate possono chiedere, ove siano in possesso dei requisiti richiesti, la loro conversione in scuole autonome, ai sensi dell'art. 1 della presente legge.

Art. 14

Disposizioni finanziarie

Agli oneri di cui al terzo comma del precedente art. 10 si provvederà per l'anno 1977 mediante istituzione nel bilancio regionale per lo stesso esercizio di apposito capitolo denominato: "Assegni di studio concessi dalle scuole per personale ausiliario sanitario istituite dagli Enti ospedalieri", con dotazione finanziaria di £. 100.000.000 e conseguente riduzione di pari importo del capitolo 307 "Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione".

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1977 sono apportate le seguenti variazioni:

di previsione della spesa:

variazioni in aumento: Cap. 275 bis - Assegni di studio concessi dalle scuole per personale ausiliario sanitario istituite dagli Enti ospedalieri. £. 100.000.000

b) variazioni in diminuzione: Cap. 307 - Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione (11.3.-511) £. 100.000.000

Per gli anni successivi la spesa graverà sui corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Conte

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Aprile-Galatone

E' estratto del verbale della seduta del 18 ottobre 1977 ed
conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Conte

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Aprile-Galatone

Consiglio Regionale della Puglia

24 OTT. 1977

p. c. c. (dott. *Rinaldo Guaccero*)



COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA REGIONE PUGLIA

EL. 8440/21002

Bari, 28 novembre 1977

Visto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, I° comma, della
Costituzione della Repubblica Italiana.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
MONTESANTI

